

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 136 del 01/10/2002, esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il testo della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2003 – 31/12/2005;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 210 del 06/12/2002, pubblicata al n. 1619 della raccolta generale, e n. 173 del 14/11/2005, pubblicata al n. 1473 della raccolta generale, rispettivamente di affidamento per il periodo 01/01/2003 – 31/12/2005 e di proroga per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2008 del servizio di tesoreria comunale;

Dato atto che, a norma dell'articolo 210, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'appalto del servizio di tesoreria non può essere oggetto di ulteriore rinnovo nei confronti del medesimo istituto;

Richiamato lo stesso articolo 210 del Testo Unico degli enti locali secondo cui l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Visto l'articolo 70 del regolamento comunale di contabilità che ribadisce i principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica;

Richiamato sempre l'articolo 210, comma 2, del T.U. degli enti locali 18 agosto 2000; n. 267 secondo cui il rapporto di tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visto l'articolo 71 del regolamento comunale di contabilità che definisce il contenuto della suddetta convenzione la quale, in particolare, deve stabilire:

- a) la durata del servizio;
- b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
- c) le anticipazioni di cassa;
- d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) i provvedimenti del Comune in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
- g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge.

Visto l'articolo 208 del T.U. degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il servizio di tesoreria dei Comuni capoluogo di provincia può essere affidato esclusivamente ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/93;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dal servizio finanziario dell'ente, che disciplina le modalità di svolgimento del servizio nonché le condizioni economiche e tecniche dello stesso;

Dato atto che lo schema di convenzione così predisposto rispecchia il contenuto indicato all'articolo 71 del regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del testo di convenzione allegato al fine di permettere l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione dell'istituto di credito aggiudicatario del servizio;

Visti gli articoli 42 e 210 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario – Dott. Carlo Tirelli -, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

Presenti in aula	n. 36
Non partecipa alla votazione	n. 1 Marchisio Loris
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 35
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Cuneo nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare quale responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio finanziario – Dott. Tirelli Carlo – che provvederà con propria determinazione alle procedure per l'affidamento del servizio.

\*\*\*\*\*